

## **ALUNNI STRANIERI REGOLARI E GITE NELL'UNIONE EUROPEA**

La C.M. 380/1995 sulle gite scolastiche recepisce la decisione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 327 del 19/12/1994 PAG. 0001 – 0003. In essa viene stabilito che gli studenti di uno Stato membro dell'Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi e sono accompagnati da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna.

Ne consegue che gli studenti di paesi extracomunitari che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi comunitari senza che per loro sia richiesto il visto d'ingresso e senza, quindi, che da parte della Scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto d'ingresso.

Attenzione però: solo nei paesi UE intra-Schengen (cfr. allegato - file SCHENGEN.pdf).